



FARMINDUSTRIA

**Associazione
delle imprese
del farmaco**

STATUTO

TITOLO I

Definizione, principi fondamentali e democrazia associativa.

Art. 1

Definizione

E' costituita, tra le aziende dell'industria farmaceutica operanti in Italia, la Farmindustria, Associazione delle imprese del farmaco, organizzazione di categoria e di settore.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione ha sede legale in Roma e Uffici in Roma e Milano.

La Giunta può costituire altri Uffici o rappresentanze in altre località, anche all'estero, nonché organismi per lo studio di particolari problemi del settore, o, per l'attuazione di servizi, oppure convenzionarsi con organizzazioni aventi tali finalità.

Art. 2

Interessi primari

La Farmindustria rappresenta tutte le aziende che si occupano di farmaci.

La Farmindustria attribuisce al farmaco valore centrale e primario della propria attività.

Devono considerarsi interessi primari lo sviluppo scientifico e industriale dei farmaci ed i valori etici ad essi connessi.

Art. 3

Principi fondamentali

La Farmindustria tutela i legittimi interessi delle associate.

Riconosce il valore della persona e della solidarietà nei confronti della società civile, della comunità scientifica, del mondo del lavoro e di quello della salute nel suo complesso.

Persegue lo sviluppo del settore, affrontandone i problemi scientifici, etici ed economici. Promuove il valore del farmaco da un punto di vista terapeutico, industriale, economico e sociale.

Considera l'evoluzione del sapere scientifico come risorsa fondamentale per tutti gli operatori impegnati nel mondo dell'industria e della salute con la finalità di concorrere a migliorare l'assistenza dei malati nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione.

Promuove, nel quadro dei principi dell'Unione Europea, politiche di settore che favoriscano la crescita e la competitività dell'industria all'interno dei dettami della Costituzione della Repubblica e delle leggi che la regolano.

L'Associazione si propone, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo a quella disposta a tutela del mercato e della concorrenza:

- a) la promozione della ricerca scientifica nel campo farmaceutico ad ogni livello;
- b) la promozione, il rafforzamento e la tutela legislativa, nel settore farmaceutico, della ricerca scientifica e delle tecnologie correlate alla nuova economia;
- c) il completamento di un mercato basato sui principi della libera concorrenza e del pieno riconoscimento della funzione economica dell'istituto brevettuale per lo sviluppo della ricerca, tramite, in particolare, l'attivazione di adeguate politiche dei prezzi e il riconoscimento del valore dell'innovazione;

- d) il reciproco rispetto della proprietà industriale nonché il pieno riconoscimento dello sviluppo della sua protezione quale fattore fondamentale per la crescita della ricerca scientifica;
- e) l'orientamento degli associati al generale rispetto delle norme di deontologia e alla piena osservanza dei doveri loro imposti dall'etica professionale e dalle leggi;
- f) la collaborazione con le Autorità competenti per lo studio, la formazione e le modalità di attuazione delle norme di interesse del settore, allo scopo di contribuire al costante miglioramento della produzione, all'efficiente controllo dei medicinali e al riconoscimento normativo dei comportamenti etici vitali del settore;
- g) la stipula di contratti o accordi con altre categorie, sia imprenditoriali che professionali o con organismi dei lavoratori o comunque interessati ai problemi del settore farmaceutico.
Tali accordi o contratti avranno per oggetto la regolamentazione dei rapporti di lavoro e dei rapporti intercategoriale al fine di conseguire la certezza dei diritti e dei doveri delle imprese nel rispetto dei principi della competizione e della corretta concorrenza, con particolare riferimento alle disposizioni normative della legge n. 287/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

Ferma restando l'assenza di fini di lucro, per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Associazione può dare vita, partecipare o contribuire a fondazioni, a istituzioni specializzate o alla promozione di attività ausiliarie.

La Farmindustria adotta il Codice Etico confederale e la carta dei valori associativi, ispirando ad essi i suoi comportamenti organizzativi.

Art. 4

Comunicazione e informazione

Di fondamentale importanza è l'attività di comunicazione e di informazione, al fine di far conoscere nei modi più diversi e adeguati all'opinione pubblica, alle Autorità, ai vari soggetti sociali, ad altri soggetti associativi, alle varie istituzioni, la linea, l'elaborazione e l'attività dell'Associazione.

Art. 5

Valori fondanti della Farmindustria

La Farmindustria considera come propri valori primari, autonomia, indipendenza e capacità propositiva.

Tale autonomia e indipendenza è esercitata nei confronti delle diverse istituzioni politiche e sociali.

L'Associazione ha natura programmatica e considera l'unità delle sue componenti un suo valore fondante.

Considera inoltre l'unità delle aziende associate valore determinante per rafforzare il potere negoziale dell'Associazione nei confronti dei suoi interlocutori politici ed istituzionali.

Art. 6

Rappresentanza delle associate

L'Associazione rappresenta le proprie associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali e internazionali, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, con le organizzazioni professionali sanitarie e con ogni altra componente sociale.

Promuove la propria rappresentatività organizzativa e l'inserimento di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni comunque interessate ai problemi farmaceutici.

Art. 7

Attività associativa

I cardini su cui poggia l'attività associativa della Farmindustria sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione delle aziende associate alla funzione delle deliberazioni;
- b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Associazione;
- c) la ricerca preliminare di una mediazione fra gli interessi delle varie componenti o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi associativi;
- d) la definizione di regole per la selezione dei rappresentanti nei gruppi di lavoro nazionali e internazionali; per la sostituzione degli incarichi esecutivi; per la costituzione di propri gruppi di lavoro, nel rispetto in particolare dei principi della normativa a tutela del mercato e della concorrenza.

TITOLO II

Partecipazione all'Associazione e Organi associativi.

Art. 8

Iscrizione all'Associazione

Possono far parte dell'Associazione le aziende farmaceutiche sotto qualsiasi forma costituite, titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e/o di autorizzazione alla produzione in Italia e/o all'estero di medicinali, che operano nel rispetto delle leggi sanitarie e delle norme di buona fabbricazione.

E' consentito ad aziende associate che operano in settori omogenei di attività, costituirsi in gruppi al fine di garantire la tutela di peculiari ed aggiuntivi interessi, fermo restando il pieno rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Associazione.

I criteri per l'ammissione ai gruppi di cui al precedente comma, sono definiti in appositi regolamenti sottoposti all'approvazione della Giunta.

I rapporti tra i menzionati gruppi e l'Associazione sono regolamentati a mezzo di specifiche Convenzioni da sottoporsi all'approvazione della Giunta.

E' infine facoltà dell'Associazione accettare l'adesione in qualità di soci aggregati di altre realtà imprenditoriali, che abbiano requisiti di affinità, complementarietà e/o raccordo economico con i soci effettivi di Farmindustria e ciò con modalità specifiche stabilite dalla Giunta.

In attuazione delle disposizioni confederali, nel caso di gruppi di imprese, controllate o collegate da una capogruppo operativa, l'adesione alla Farmindustria è obbligatoria per ciascuna impresa e la capogruppo stessa.

Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 9

Integrano il presente Statuto:

- a) le delibere contenenti i principi deontologici di comportamento delle industrie farmaceutiche adottate dalle Associazioni internazionali cui aderisce la Farmindustria, semprechè approvate dalla Giunta;
- b) il Codice Deontologico, approvato dalla Giunta;
- c) il regolamento per il funzionamento e l'attività del Comitato Nazionale della Piccola Industria;

- d) il regolamento della Commissione di designazione;
- e) il Codice E.F.P.I.A. (European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations);
- f) il Codice F.I.I.M. (Federation Internationale de l'Industrie du médicament).

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al titolo II, capo II, libro I del Codice Civile.

Art. 10

Adesione e contributi

La domanda di ammissione all'Associazione a firma del legale rappresentante dell'azienda e corredata dalla documentazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, nonché di accettazione integrale del presente Statuto, del contenuto dei principi deontologici di cui ai punti a), b), e), f) del precedente art. 9, è sottoposta all'approvazione della Giunta salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8. La domanda di ammissione impegna l'associato per un biennio. L'adesione è tacitamente prorogata se non disdetta con le modalità di cui al presente articolo.

L'adesione dà diritto al socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.

L'adesione vincola l'associato all'osservanza delle deliberazioni degli Organi associativi adottate anche anteriormente alla sua ammissione e lo obbliga ad astenersi da iniziative che le contrastano. Tali deliberazioni non possono comunque riguardare il coordinamento dei comportamenti commerciali delle aziende associate. Il socio ha inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale.

In particolare le aziende rappresentate nel Comitato di Presidenza di cui al successivo articolo 26, devono aderire contemporaneamente alle altre componenti del sistema competenti per territorio.

La qualità di associato viene meno:

- a) per dimissioni che devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno 12 mesi, prorogandosi diversamente il rapporto associativo per un ulteriore biennio;
- b) per estromissione decisa dai Probiviri, per constatata violazione degli obblighi associativi. La deliberazione dei Probiviri, adottata ai sensi dell'art. 28 bis del presente Statuto, deve essere motivata;
- c) per la perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione, accertata dalla Giunta;
- d) per estromissione, disposta dalla Giunta, ai sensi dell'art. 12, per mancata regolarizzazione contributiva o per altri gravi inadempimenti al presente Statuto;
- e) per cessazione dell'azienda;
- f) per dichiarazione di fallimento;
- g) per estromissione, disposta dalla Giunta, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.12 dei Principi Generali del Codice Deontologico.

La risoluzione del rapporto associativo per quanto concerne il pagamento dei contributi, di cui al successivo articolo, ha effetto:

- con la fine del biennio per il quale l'associato è impegnato ai sensi del primo comma del presente articolo, nei casi di cui alle lettere a), d), g);
- con la fine dell'anno in cui si verifica l'atto di risoluzione del rapporto, nei casi di cui alle lettere b), c), e);
- alla data di dichiarazione nel caso di cui alla lettera f).

Art. 11

I contributi dovuti all'Associazione sono costituiti:

- a) da una quota di ammissione "una tantum";
- b) da una quota variabile annuale;
- c) da eventuali quote straordinarie.

Gli importi della quota "una tantum" e della quota annuale variabile, vengono stabiliti di biennio in biennio dall'Assemblea Ordinaria cadente negli anni dispari, su proposta della Giunta, in rapporto alle esigenze di bilancio.

Le eventuali quote straordinarie su proposta della Giunta, sono deliberate dall'Assemblea che indica per ciascuna di esse l'entità e la base imponibile per effettuare il calcolo.

Costituiscono altre entrate dell'Associazione i corrispettivi specifici a fronte di cessioni di beni o di presentazione di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati, di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati. Possono costituire altre entrate altresì i corrispettivi delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

All'accertamento, alla riscossione e alla ripartizione dei contributi dovuti dal socio all'Associazione ed alle altre componenti del sistema alle quali esso partecipa provvede una tesoreria costituita presso l'Associazione, ovvero istituita in forma consortile con altre Associazioni Confederate.

Art. 12

La base imponibile della quota annuale variabile è costituita dal fatturato annuo aziendale rilevato da statistiche di mercato approvate dalla Giunta.

La base imponibile della quota annuale variabile relativa alle aziende di cui al secondo comma dell'art. 8 è determinata dall'Assemblea su proposta della Giunta. Nella base imponibile di cui ai precedenti commi deve essere compreso il fatturato annuo aziendale relativo alle vendite ospedaliere, secondo l'autocertificazione di cui al successivo quarto comma. Ai fini dell'individuazione del fatturato di cui ai precedenti commi le aziende devono far pervenire la propria autocertificazione riguardante il menzionato fatturato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello considerato.

Al fine di consentire le verifiche sull'autocertificazione del presente articolo le aziende associate sono tenute a consentire l'effettuazione di controlli a campione da parte di primarie società di certificazione.

Il versamento della quota annuale variabile viene effettuato con le modalità e nella misura indicate dalla Giunta.

Il versamento delle quote straordinarie deliberate dall'Assemblea viene effettuato con le modalità e nei termini indicati dalla Giunta.

Il mancato versamento dei contributi entro i termini di cui ai commi precedenti comporta la sospensione del rapporto associativo per un termine massimo di un semestre ed alla fine di esso l'estromissione qualora la posizione contributiva non sia stata nel frattempo regolarizzata.

I provvedimenti di sospensione e di estromissione per i motivi di cui sopra sono di competenza della Giunta.

La Giunta potrà inoltre, ove ritenuto opportuno, determinare una volta l'anno, la misura degli interessi di mora a carico delle aziende per il ritardato pagamento dei contributi, ferma restando la loro decorrenza dall'atto di messa in mora.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 13

Organi

Gli Organi dell'Associazione sono distinti in:

Organi deliberativi:

- 1) Assemblea generale degli associati;
- 2) Giunta;

Organi esecutivi:

- 3) Comitato di Presidenza;
- 4) Presidente e Vice Presidenti;

Organi di controllo:

- 5) Collegio dei Revisori contabili;
- 6) Proviviri.

Art. 14

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proviviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci,

fatte salve quelle di cui agli articoli 28 e 29 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato di Presidenza dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Le cariche associative sono esercitate gratuitamente e debbono essere affidate ad imprenditori o comunque a persone che siano investite di una effettiva responsabilità di impresa.

Art. 15

Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è formata dai rappresentanti legali delle aziende associate in regola con i contributi associativi o da loro delegati muniti di idonei poteri, risultanti per iscritto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione del Presidente sull'attività associativa. Inoltre l'Assemblea è convocata ogniqualvolta lo ritengano opportuno la Giunta, il Presidente, oppure quando ne faccia richiesta un gruppo di associati che dispongano almeno di un decimo del totale dei voti o il Collegio dei Revisori limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di cui al comma precedente, diretta per iscritto al Presidente, deve essere motivata.

La convocazione deve seguire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata mediante lettera

raccomandata, firmata dal Presidente, inviata alle associate almeno 15 giorni prima della data designata con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno sia per la prima che per la seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o con altro mezzo idoneo, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata.

In ogni caso ciascuna associata non potrà rappresentare per delega più di una associata, salva la pluralità di deleghe nell'ambito di soci facenti parte di uno stesso gruppo societario.

Art. 16

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti alla totalità degli associati aventi diritto di intervenire ai sensi del primo comma del precedente articolo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti degli associati partecipanti o rappresentati in Assemblea, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, salvo quanto disposto dagli articoli 26, 34 e 35.

Le votazioni che non riguardano l'elezione degli Organi associativi avvengono a scrutinio segreto quando ne venga fatta domanda da almeno un quinto dei presenti. Le deliberazioni legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti e devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea, anche al di fuori del proprio seno.

Art. 17

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione della Giunta;

- b) l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al successivo articolo 26 bis fatta eccezione per il Vice Presidente di nomina da parte del Comitato Nazionale della Piccola Industria;
- c) l'elezione del Collegio dei Revisori contabili;
- d) l'elezione dei Probiviri;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle connesse relazioni dell'Associazione e la determinazione delle quote contributive di cui all'art. 11;
- f) la determinazione delle direttive di massima per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché la deliberazione sugli argomenti ad essa sottoposti dalla Giunta;
- g) l'eventuale nomina di un Presidente onorario, scelto tra i rappresentanti legali delle aziende associate che abbia acquisito particolari meriti nell'attività associativa, al fine di attribuirgli la funzione di garante dell'attività dell'Associazione in armonia con il suo Statuto.

Art. 18

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 19

I voti complessivamente attribuiti alle imprese associate sono pari a 20.000, ripartiti proporzionalmente secondo 5 parametri aventi lo stesso peso pari al 20% ciascuno (4.000 voti) del totale dei voti.

I parametri sono i seguenti:

- a) fatturato;
- b) numero degli addetti, con attribuzione di pesi diversi a seconda della mansione: rispettivamente di valore 1 per gli addetti alla rete esterna, 3 per gli addetti alla Ricerca & Sviluppo, 2 per tutti gli altri;
- c) investimenti in Produzione e in Ricerca & Sviluppo: peso 1 agli investimenti in Produzione e peso 1,5 agli investimenti in Ricerca & Sviluppo;
- d) vendite all'estero consolidate in Italia;
- e) imposte sul reddito pagate in Italia.

Per quanto concerne i parametri *sub* lettere a), b), c), d) questi devono riferirsi all'anno precedente al computo, mentre per il parametro *sub* lettera e) questo dovrà riferirsi alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Dovrà in ogni caso essere assicurato alle Aziende Nazionali, nel loro complesso, almeno il 34% (6.800 voti) del totale dei voti assegnati.

A tutti gli associati, indipendentemente dai menzionati parametri, dovrà essere assicurato almeno un voto.

Ai fini dell'individuazione dei valori dei parametri *sub* lettere b), c), d), e) le Aziende – fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del presente Statuto – devono far pervenire la propria autocertificazione entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità sopra riportate.

Al fine delle verifiche sull'autocertificazione le Aziende sono tenute a consentire l'effettuazione di controlli a campione da parte di primarie società di certificazione.

**Comitato
Nazionale
della
Piccola Industria**

Art. 20

Costituiscono il Comitato Nazionale della Piccola Industria i rappresentanti delle imprese associate che, nell'ordine decrescente di fatturato di cui al primo comma dell'art. 12, cumulano l'ultimo 20% del fatturato rappresentato dalle sole aziende a prevalente capitale italiano e non multinazionali, secondo le indicazioni della Giunta.

Se un'azienda contribuisce all'ultimo 20% del fatturato del comma precedente con una quota parte del proprio fatturato complessivo, è inserita nel Comitato Nazionale della Piccola Industria solo se tale quota è maggiore del 50%.

Fermo restando quanto di seguito previsto nel caso di azienda che richieda di essere esclusa dal, o inclusa nel, Comitato Nazionale della Piccola Industria, la Giunta può approvare che un'azienda, su richiesta della stessa, indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, sia inserita nel Comitato Nazionale della Piccola Industria o ne sia esclusa, purché, tra inserimenti ed esclusioni, il fatturato finale afferente al Comitato Nazionale della Piccola Industria sia non minore del 18% e non maggiore del 22% di quello rappresentato dalle sole aziende a prevalente capitale italiano.

Nel caso in cui le domande presentate comportino, nel loro complesso, il superamento dei menzionati limiti, la Giunta deciderà quale delle domande presentate accettare nel rispetto dei menzionati limiti.

La motivazione della richiesta da parte dell'azienda e l'approvazione o il diniego da parte della Giunta dovranno fare riferimento al fatto che l'appartenenza o la non appartenenza al Comitato Nazionale della Piccola Industria secondo il fatturato risulta essere un'anomalia rispetto alla storia dell'azienda e può essere considerata anomala anche per il futuro.

Inoltre, sempre su richiesta, con deliberazione da parte della Giunta, un'azienda collocata in ragione del fatturato nel Comitato Nazionale della Piccola Industria, può essere inserita nella compagine associativa delle aziende nazionali grandi e medie, qualora l'azienda stessa faccia parte di un Gruppo

appartenente a tale compagine.

Nel caso un'azienda richieda, con le motivazioni sopra indicate, di essere esclusa dal Comitato Nazionale della Piccola Industria, la Giunta può approvare tale richiesta su proposta della compagine delle aziende nazionali grandi e medie.

Parimenti, nel caso in cui un'azienda richieda, sempre con le motivazioni sopra indicate, di essere inclusa nel Comitato Nazionale della Piccola Industria, la Giunta può approvare tale richiesta su proposta del Comitato medesimo.

Le richieste di cui sopra devono essere formalmente trasmesse dalle aziende interessate alla Presidenza associativa entro il 30 maggio dell'anno nel quale si procede all'enucleazione delle aziende che costituiscono il Comitato Nazionale della Piccola Industria.

L'enucleazione nell'ambito dell'Industria a prevalente capitale italiano, delle aziende che costituiscono il Comitato Nazionale della Piccola Industria, viene effettuata ogni biennio al momento dell'elezione dei membri di Giunta sulla base del fatturato dell'anno precedente, e rimane inalterata fino alla nuova elezione di questi membri.

Il Comitato Nazionale della Piccola Industria è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato stesso.

Al Comitato compete:

- l'elezione, tra i propri componenti, del suo Presidente che è Vice-Presidente di diritto dell'Associazione e membro della Giunta, secondo le disposizioni del presente Statuto;
- l'elezione, tra i propri componenti, del membro del Comitato di Presidenza in rappresentanza del Comitato della Piccola Industria;
- l'elezione tra i propri componenti di 8 membri, suoi rappresentanti di diritto nella Giunta dell'Associazione di cui al successivo articolo 21.

L'elezione consiste nell'attribuzione della preferenza ad un massimo di 6 candidati ed avviene a scrutinio segreto.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Comitato e i 9 suoi rappresentanti nella Giunta costituiscono il Consiglio Centrale.

Il Presidente del Comitato convoca il Comitato stesso tutte le volte che lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all'anno in coincidenza con l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente, che lo presiede ordinariamente almeno sette volte all'anno ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti.

Spetta al Comitato determinare le direttive di massima dell'attività del proprio Consiglio Centrale. Esso resta in carica per il biennio corrispondente a quello della Giunta.

L'attività del Comitato e del Consiglio Centrale sono disciplinate con apposito regolamento analogamente alle disposizioni statutarie afferenti rispettivamente l'Assemblea e la Giunta dell'Associazione.

Art. 21

Giunta

La Giunta è l'organo deliberante della Farminindustria in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea.

Ad essa sono affidati i compiti di indirizzo e di valutazione delle iniziative di portata generale, di verifica dell'attività associativa, assicurando la partecipazione delle aziende all'Associazione nel rispetto dei principi della libera concorrenza.

Almeno ogni due anni la Giunta approva entro la fine del mese di maggio, ai sensi di quanto disposto dall'ultimo comma del successivo articolo 26, le linee strategiche associative.

Esse saranno preparate con tesi elaborate e approvate dal Comitato di Presidenza e inviate ai membri di Giunta con le stesse modalità temporali previste per le convocazioni degli organi associativi.

La Giunta è costituita dal Presidente che la presiede, dai cinque Vicepresidenti, dai sei componenti il Comitato di Presidenza, di cui cinque nominati dalla Giunta e uno nominato dal Comitato Nazionale della Piccola Industria e da 58 componenti dei quali:

- n. 50 eletti negli anni pari dall'Assemblea fra i rappresentanti le aziende nel suo ambito secondo le modalità previste dai successivi artt. 22 e 23, e n. 8 designati dal Comitato della Piccola Industria di cui all'art. 20.

Ai fini dell'ottimale operatività dell'Associazione alla Giunta partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, il Presidente dell'Associazione che per ultimo ha ricoperto la carica, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili, i componenti del Comitato di Controllo del Codice Deontologico, un rappresentante per ognuno dei Gruppi Merceologici di cui all'articolo 8, comma 2, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e possono essere invitati i Dirigenti.

I partecipanti senza diritto di voto non vengono computati ai fini dell'attribuzione dei seggi alle componenti associative.

Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza delle componenti nazionale e multinazionale (rispettivamente di 31 e 39 componenti) individuata dall'art. 5 del Regolamento della Commissione di designazione.

In sede di prima applicazione gli 8 Membri di Giunta aggiuntivi attribuiti alla compagine delle Aziende Multinazionali vengono cooptati, con votazione palese, da parte dell'Assemblea secondo le modalità di voto già in vigore.

La Giunta è convocata in via ordinaria almeno sette volte all'anno o, su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, secondo le modalità di cui al terzo comma e seguenti dell'art. 15.

La convocazione deve essere fatta con lettera da spedirsi almeno quindici giorni prima della riunione e, in casi di urgenza, con telefax da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

La Giunta è validamente costituita quando è presente

la maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voti può essere chiamata a decidere l'Assemblea che potrà essere appositamente convocata.

Le votazioni che non riguardano l'elezione degli organi associativi avvengono a scrutinio segreto quando ne venga fatta domanda da almeno un quinto dei presenti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dalla Giunta stessa anche al di fuori del proprio seno.

La Giunta:

- a) Designa, negli anni pari, fra i membri di Giunta il Tesoriere;
- b) elegge la Commissione di designazione di cui all'art. 22 almeno due mesi prima del rinnovo delle cariche sociali;
- c) propone, negli anni dispari, all'Assemblea il Presidente e i quattro Vice Presidenti, proposti dal Presidente, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al successivo articolo 26 bis;
- d) elegge, negli anni dispari, fra i suoi componenti, cinque componenti del Comitato di Presidenza nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26;
- e) delibera sulle iniziative e sulle azioni da svolgere in conformità alle direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- f) delibera sugli accordi che vincolano il comportamento degli associati in base all'art. 3 con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti;
- g) delibera sulle decisioni delle Associazioni

internazionali in materia di comportamento delle industrie farmaceutiche, nonché sul Codice Deontologico richiamati nel precedente art. 9;

- h) delibera in merito all'adozione e alle modifiche del Codice Deontologico e alla ratifica dei Codici E.F.P.I.A. e F.I.I.M.;
- i) delibera sulle domande di adesione, formula il proprio parere sulle ammissioni di cui all'art. 8, dispone l'estromissione di aziende associate ai sensi dell'art. 10;
- l) denuncia ai Probiviri le trasgressioni e le inadempienze di cui all'art. 10;
- m) promuove ed attua quanto altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- n) esprime il proprio parere sui bilanci preventivo e consuntivo e sulle relazioni connesse da sottoporre all'Assemblea;
- o) nomina e revoca il Direttore Generale.

Art. 22

La Giunta nomina a scrutinio segreto e nel rispetto dei criteri di rappresentatività, una Commissione di designazione composta da cinque membri che designano tra loro il Presidente.

La Commissione sottopone alla Giunta, negli anni dispari, una o più indicazioni per la designazione del Presidente sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto il nominativo da sottoporre all'Assemblea.

La Commissione, inoltre, negli anni pari, sottopone all'Assemblea due liste di candidati per la Giunta, in numero superiore a quelli da eleggere e scelti rispettivamente tra i rappresentanti di aziende associate multinazionali, e grandi e medie italiane, osservando i criteri di consultazione e rappresentanza previsti dal regolamento della Commissione annesso al

presente Statuto.

La Commissione sottopone all'Assemblea eventuali ulteriori liste di altri candidati.

Ogni lista deve essere presentata alla Commissione da un gruppo di associati rappresentante almeno il 15% dei voti complessivi dell'Associazione, con esclusione dei voti degli associati appartenenti al Comitato Nazionale della Piccola Industria.

Art. 23

L'elezione dei componenti della Giunta si attua secondo i seguenti criteri.

- La votazione avviene nell'ambito di due liste di candidati, una per le aziende nazionali grandi e medie ed una per le aziende multinazionali.
- La votazione consiste nell'attribuzione, per ogni lista, della preferenza ad un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire ed avviene a scrutinio segreto.
- Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- Alla votazione partecipano i rappresentanti delle aziende associate, a norma dell'art. 15 con esclusione di quelle appartenenti al Comitato Nazionale della Piccola Industria.

Art. 24

I componenti della Giunta restano in carica un biennio e sono rieleggibili. Decade dalla carica il componente che senza giustificazione non interviene a tre riunioni nel biennio.

La Giunta, ove nel corso del biennio vengano a mancare uno o più dei suoi componenti, procede alla loro immediata sostituzione per cooptazione.

Art. 25

L'attività ed il funzionamento della Giunta e del Comitato Nazionale della Piccola Industria sono disciplinate da regolamenti approvati dagli stessi organi cui si riferiscono.

Art. 26

Presidente e Comitato di Presidenza

L'elezione del Presidente avviene sempre con la maggioranza di almeno due terzi dei voti validi in Assemblea.

Il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto per un altro biennio consecutivo.

Una eventuale terza elezione è consentita per non più di un biennio.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per disposizioni di legge o dello Statuto, sono riservati ad altri organi dell'Associazione.

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Oltre a quanto già previsto in altri articoli, il Presidente:

- rappresenta e interpreta l'immagine dell'Associazione secondo i principi che essa stessa si è data;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, alla vigilanza sull'andamento degli Uffici;
- convoca e presiede la Giunta;
- assume e dimette i Dirigenti e Funzionari dell'Associazione sentito il Direttore Generale.

Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano di età.

La firma di almeno tre Vicepresidenti impegna l'Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Qualora l'assenza o l'impedimento siano

definitivi, i Vicepresidenti sono tenuti a convocare, entro 15 giorni, la Giunta per la nomina della Commissione di Designazione ed entro i successivi trenta giorni, l'Assemblea per l'elezione del Presidente. Il Comitato di Presidenza è l'organo che attua le decisioni della Giunta.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di due dei suoi membri.

Ogni Vicepresidente sulla base dei compiti delegati dal Presidente, risponde del suo operato al Comitato stesso.

Sentito il Comitato di Presidenza il Presidente può revocare, motivatamente, i compiti delegati.

Del compito affidato al Vicepresidente o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione alla Giunta.

Il Comitato di Presidenza si doterà di un proprio regolamento.

Il Comitato di Presidenza delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza salvo quelle espressamente riservate dallo Statuto all'Assemblea, alla Giunta.

Il Comitato di Presidenza definisce i progetti organici di intervento, individua le risorse necessarie per l'attuazione di essi e ne affida il coordinamento a uno o più membri di Giunta appositamente nominati.

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da cinque Vice Presidenti, di cui quattro eletti dall'Assemblea secondo i criteri di rappresentatività indicati nel successivo articolo 26 bis, ed uno di diritto in quanto Presidente del Comitato Nazionale della Piccola Industria;
- c) da sei componenti, di cui cinque eletti dalla Giunta, a scrutinio segreto, in ragione di tre rappresentanti delle aziende a prevalente capitale estero e due rappresentanti delle aziende nazionali grandi e medie, e uno eletto dal Comitato Nazionale della Piccola Industria.

Possono, inoltre, essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, il Presidente Onorario, nonché a scopo consultivo, e in

via non permanente, su singole tematiche, membri della Giunta e i membri della stessa nominati, ai sensi del tredicesimo comma del presente articolo, coordinatori di progetti organici di intervento.

Il Presidente convoca il Comitato di Presidenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese.

I membri del Comitato di Presidenza che alla scadenza dello stesso non dovessero essere rieletti, conservano fino alla successiva scadenza della Giunta la loro carica negli stessi. Nell'ipotesi in cui tale reinserimento in detti organi dovesse alterare gli equilibri statutari di pari rappresentanza, i membri del Comitato di Presidenza non rieletti e non cooptati nei menzionati organi, potranno partecipare alle riunioni degli stessi senza diritto di voto.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'organizzazione, realizzazione che il Presidente svolge in rappresentanza dell'Associazione in tutti i rapporti esterni ed interni.

In questo quadro il Presidente potrà delegare ai Vicepresidenti, di volta in volta con espresso incarico, le responsabilità conseguenti all'esercizio del suo stesso mandato.

A tal fine a ciascun Vicepresidente viene attribuita da parte del Presidente, informandone la Giunta, delega esplicitandone i contenuti, sui settori in cui si articola l'attività dell'Associazione.

Il Presidente potrà inoltre conferire, sentiti i Vice Presidenti, specifiche deleghe agli altri membri del Comitato di Presidenza.

Il coordinamento di ciascuna specifica delega sopra indicata è affidato al Presidente e al Vice Presidente delegato per l'Area cui è riconducibile la materia oggetto della delega specifica.

Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Vicepresidenti devono mantenersi in costante contatto con il Presidente, che assicura univocità di indirizzo politico ed operativo all'Associazione.

A tale fine il Presidente svolge, con il preventivo coordinamento con i Vicepresidenti competenti, tutte

le iniziative che ritiene opportune per l'attuazione delle delibere degli Organi Associativi.

I Vicepresidenti e i componenti il Comitato di Presidenza durano in carica due anni e scadono comunque contemporaneamente al Presidente.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il Comitato di Presidenza procede alla nomina dell'eventuale associato distintosi per l'attività svolta a favore dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21, predispone per la discussione in Giunta entro la fine di marzo una o più proposte sulla strategia dell'Associazione a breve e medio termine. La Giunta entro la fine del mese di maggio successivo, provvede ad approvare la linea strategica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 26 bis

Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da cinque Vice Presidenti, di cui quattro eletti dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di rappresentatività delle compagini associative ed uno di diritto in quanto Presidente del Comitato Nazionale della Piccola Industria.

A tal fine il Presidente appena designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone alla Giunta i nominativi dei quattro Vice Presidenti da eleggere in modo tale che sia rispettato il principio, riferito al Presidente e ai Vice Presidenti nel loro complesso, della pari rappresentatività delle compagini associative.

Il Presidente più i Vice Presidenti dovranno, pertanto, rispondere alla ripartizione che annovera, comunque, tre rappresentanti delle aziende a prevalente capitale estero e tre rappresentanti delle aziende italiane,

tenendo presente che fra quest'ultime deve essere annoverato, quale Vice Presidente di diritto, il Presidente del Comitato Nazionale della Piccola Industria.

Art. 27

Delegati Regionali

La Giunta, su proposta del Presidente, nomina i Delegati Regionali che, nel pieno rispetto delle linee politiche generali e degli orientamenti dell'Associazione e della Confindustria, rappresentano la Farindustria nei rapporti con le competenti Istituzioni Regionali e locali.

Art. 28

Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nell'ambito dell'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale

chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico dell'Associazione e della Confindustria e dalla Carta dei valori associativi della Confindustria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento della Confindustria.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di

orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Proviviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis in tema di sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Proviviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 28 bis

Sanzioni

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b) sospensione temporanea;
- c) estromissione.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dai Proviviri.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti.

Il Presidente e gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea, anche al di fuori del proprio seno.

Ai fini dell'elezione dei Revisori Contabili l'Associazione nel convocare l'Assemblea competente invita le aziende associate a far pervenire per iscritto le loro candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun associato può votare per non più di tre candidati.

Risultano eletti i cinque candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I Revisori Contabili riferiscono annualmente alla Giunta ed alla Assemblea con una relazione sul conto consuntivo.

Durano in carica due anni, non possono ricoprire altre cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori Contabili assiste senza diritto di voto alle riunioni della Giunta.

Art. 30

Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende, di concerto con il Presidente, in conformità al bilancio preventivo, all'amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e riferisce alla Giunta.

Il Tesoriere resta in carica un biennio ed è rieleggibile.

Art. 31

Direttore Generale

Il Direttore Generale, attuando le direttive del Presidente e dei Vice Presidenti, sovrintende, assicurandone il coordinamento tramite i Dirigenti che da lui dipendono gerarchicamente, a tutte le attività approvate dagli organi deliberativi. Può delegare parte della sua attività al Vice Direttore Generale sentito il Comitato di Presidenza.

Per delega del Presidente, assume e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione dei Funzionari e Dirigenti, propone al Presidente l'assunzione, la nomina o la risoluzione del rapporto di lavoro dei

Dirigenti. Esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla nomina o revoca dell'eventuale Vice Direttore Generale e dei Dirigenti.

Egli partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea, della Giunta, del Comitato di Presidenza e a quelli dei Comitati e Commissioni.

Il Direttore Generale può conferire all'eventuale Vice Direttore Generale e ai Dirigenti deleghe per progetti.

Art. 32

Gli organi direttivi durano in carica un biennio e sono rieleggibili. L'elezione del Presidente e del Comitato di Presidenza avviene in anni alterni rispetto all'elezione della Giunta, dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Art. 33

Fondo comune, scioglimento e modifica dello Statuto

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalla quota di ammissione e dai contributi di cui all'art. 11;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni per lo svolgimento dell'attività associativa.

Gli associati che per qualsiasi motivo cessino di fare parte dell'Associazione non possono vantare alcun diritto sul fondo comune.

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Confederale.

Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti e votanti nell'Assemblea e che rappresentino almeno la metà dei voti totali. L'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'Associazione, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Art. 35

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi dei voti validi presenti e votanti nell'Assemblea e che rappresentino almeno i due quinti dei voti totali.

Art. 36

Le eventuali modifiche ed integrazioni ai Codici EFPIA e FIIM e al Codice Deontologico Farindustria - che costituiscono parte integrante dello Statuto associativo - sono approvate dalla Giunta su proposta del Comitato di controllo, sentito il Comitato di Presidenza.

**Regolamento della
Commissione di
Designazione**

Art. 1

Ai sensi del 1° comma dell'art. 22 dello Statuto, la Giunta nomina a scrutinio segreto una Commissione di designazione composta da 5 membri rappresentativi delle diverse componenti associative.

La Commissione stessa nomina, nel suo ambito, il Presidente.

Art. 2

La Commissione è convocata dal Presidente che fissa il calendario delle riunioni.

Art. 3

La Commissione condurrà le consultazioni ispirandosi al criterio della massima rappresentatività, sotto il duplice profilo delle dimensioni delle imprese e della loro distribuzione territoriale, onde acquisire i più vasti orientamenti della base associativa.

Art. 4

La Commissione, nelle procedure di consultazione, potrà ascoltare singole aziende e valutare le proposte scritte che le perverranno.

Art. 5

Le designazioni effettuate dalla Commissione sulla base delle valutazioni maturate, dovranno essere espresse, compresi i membri di diritto, in modo che in Giunta:

- 39 seggi siano attribuiti alle aziende a prevalente capitale estero;
- 31 seggi siano attribuiti alle aziende italiane.

**Regolamento del
Comitato
Nazionale
e del
Consiglio Centrale
Piccola Industria**

Art. 1 - Il Comitato Nazionale ed il Consiglio Centrale per la Piccola Industria, nel quadro dell'art. 20 dello Statuto, hanno lo scopo di tutelare la piccola industria quale espressione diretta del sistema della libera iniziativa e di promuoverne lo sviluppo in armonia con quello economico e sociale del paese.

A tal fine gli organi della piccola industria nello spirito e nella lettera dello Statuto svolgono le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali della Farmindustria:

- a) partecipano con le proprie rappresentanze alla formazione ed alla gestione della politica generale dell'Associazione;
- b) esaminano i problemi della piccola industria, avvalendosi anche di gruppi di studio appositamente costituiti;
- c) elaborano idonee soluzioni a tali problemi e ne promuovono la pratica realizzazione;
- d) programmano e attuano iniziative dirette ad un costante collegamento con l'opinione pubblica ed i pubblici poteri al fine di attirarne l'attenzione sui problemi, gli obiettivi e il ruolo della piccola industria;
- e) intervengono con propri rappresentanti, in Italia e all'estero, alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestono interesse per la piccola industria.

Art. 2 - I componenti del Comitato Nazionale della Piccola Industria devono essere rappresentanti di piccole industrie in attività e più precisamente titolari di aziende individuali o soci di aziende aventi forma di società di persone, oppure soci o legali rappresentanti di aziende aventi forma di società di capitali, purché abbiano responsabilità di gestione nelle aziende stesse.

Art. 3 - Il Comitato Nazionale per la Piccola Industria, secondo quanto disposto al quinto comma dell'art. 20 dello Statuto, costituisce il Consiglio Centrale per la Piccola Industria.

Il Consiglio Centrale della Piccola Industria è composto da nove membri, scelti fra le aziende titolari di registrazioni di specialità medicinali etiche, oltre al Presidente del Comitato Nazionale per la Piccola Industria.

Art. 4 – Il Comitato Nazionale per la Piccola Industria dura in carica un biennio e scade in concomitanza con la scadenza della Giunta della Farmindustria.

Il Consiglio Centrale per la Piccola Industria scade con la scadenza del Comitato Nazionale.

In caso di vacanze che si verifichino in seno al Consiglio Centrale nel corso del biennio, il Consiglio Centrale stesso provvede a nominare i nuovi membri scegliendoli fra i componenti il Comitato Nazionale.

Le nuove nomine deliberate dal Consiglio Centrale per la Piccola Industria devono essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Comitato Nazionale per la Piccola Industria.

I componenti del Consiglio Centrale che per tre volte non intervengono alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 5 - Il Comitato Nazionale della Piccola Industria viene convocato dal proprio Presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno e comunque tre volte all'anno di cui una volta in coincidenza con l'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente del Comitato almeno una volta ogni bimestre in coincidenza con la Giunta della Farmindustria ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti.

Art. 6 - Per le riunioni del Comitato Nazionale valgono le disposizioni statutarie previste dagli artt. 15, 16 e 19 per l'Assemblea della Farminindustria e, a far data dal 1° luglio 2004, le disposizioni statutarie previste dall'articolo 26, commi 1 e 2 regolanti la durata e l'elezione del Presidente della Farminindustria.

Nel Comitato Nazionale è ammessa la delega al voto tra i componenti; in ogni caso ciascun associato non potrà rappresentare per delega più di un'associata, salva la pluralità di deleghe nell'ambito di soci facenti parte di uno stesso gruppo societario.

Le riunioni del Consiglio Centrale per la Piccola Industria sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma alle nomine e alle deliberazioni relative alle persone si procede mediante scrutinio segreto, salvo che il Comitato o il Consiglio all'unanimità non dispongano diversamente.

Art. 7 - La cessazione della qualità di componente del Consiglio Centrale per la Piccola Industria comporta l'automatica decadenza della qualità di componente degli altri organi della Farminindustria, qualora le nomine in tali organi siano effettuate su designazione del Consiglio Centrale per la Piccola Industria o direttamente dal Consiglio stesso.

I componenti cessati restano in carica in Giunta fino al momento in cui sono nominati i loro sostituti.

Art. 8 - Il Consiglio Centrale nomina al suo interno, su proposta del Presidente della Piccola Industria un Vicepresidente della Piccola Industria.

Il Presidente della Piccola Industria informandone il Consiglio Centrale conferisce al Vicepresidente specifiche deleghe in ordine ai settori in cui si articola l'attività della piccola industria italiana.

